

Chiarezza e verità nel bilancio di esercizio e nel consolidato

I Giudici meneghini si pronunciano sulla corretta applicazione dei principi di redazione del bilancio di esercizio nonché sui rapporti tra bilancio di esercizio e consolidato. La svalutazione di un credito iscritto nell'attivo e il mancato inserimento tra i debiti di una posta passiva non ancora certa.

**Sentenza Tribunale di Milano, Sez. VIII civ.,
31 ottobre 2007, n. 11804,
Presidente Ciampi, Relatore Consolandi**

Il criterio di valutazione secondo prudenza non impone di dimensionare al minimo i valori di bilancio, ma semplicemente di applicare ragionevolmente ai fatti concreti i criteri di stima, tenendo conto di tutti i fatti concreti utili alla valutazione prognostica: in tal senso l'obbligo di prudenza non è altro che l'esplicitazione dell'obbligo di verità applicato ai casi in cui sia necessario un giudizio prospettico e non soltanto storico dei fatti economici rilevanti nella redazione del bilancio.

Il contraddittorio tra le parti si articola sui seguenti atti:

1. citazione, con la quale l'attrice Consob impugnava la delibera 7 marzo 2006 dell'assemblea dei soci della s.p.a. I V. del V., che aveva approvato il bilancio chiuso al 31 ottobre 2005, muovendo da dati e osservazioni sostanzialmente già noti e documentati sia dalla relazione dei sindaci che dalla relazione della società di revisione e da dati dichiarati dalla società stessa in ordine alla critica

situazione finanziaria, che si riflette nella legittimità della apposizione di poste attive quali quelle per recupero imposte anticipate e, in generale, quelle legate alla continuità aziendale, che tale criticità mette in dubbio.

Inoltre, viene censurata la valutazione del credito verso la controllata V.E. s.r.l. già parzialmente non onorato e per questo da svalutarsi.

Viene evidenziato, come già rilevato dalla società di revisione, come spetti al gruppo B. una penale di svariati milioni di euro.

Infine, viene censurato lo schema di bilancio consolidato, di cui si chiede l'accertamento di illegittimità, per mancata rispondenza allo schema di legge e per le medesime questioni relative alla penale per l'affitto, alla anticipazione di imposte e alla continuità aziendale fatte valere per il bilancio della I V. del V. s.p.a.

2. Comparsa di risposta della convenuta ove si ribatte che le valutazioni in ordine alla incertezza sulla continuità sarebbero state da parte avversa ribaltate in certezze sulla impossibilità della continuazione, esponendo le cause contingenti che potevano aver influenzato la gestione degli anni 2004 e 2005 e come non siano avvenute, da parte delle banche finanziatrici, le richieste di rientro immediato paventate dalla attrice.

Così pure le critiche legate al recupero di impo-

ste anticipate danno per scontata la cessazione dell'attività o per lo meno la mancanza di utili che possano assorbire le imposte anticipate, invece previsti nel piano industriale compilato dagli amministratori, e comunque erano state stornate analoghe poste relative agli anni precedenti, proprio per le difficoltà di recupero legate alla situazione di crisi di utili, prevista però come transitoria.

Quanto al credito verso V.E. s.r.l. la convenuta ribatte che una svalutazione avvenne, dopo la redazione del bilancio, quando anche una seconda rata non venne onorata, ma che in precedenza si era ritenuto di poter rientrare dal credito mediante un meccanismo di compensazione che coinvolgeva un terzo debitore di V.E. s.r.l.

Quanto alla penale, già nel marzo 2006 esistevano trattative, poi concluse con accordo transattivo che ha scongiurato il rischio di pagamento dell'ingente penale che Consob pretende si consideri come posta passiva, almeno in parte. Quanto al bilancio consolidato, parte convenuta dà atto della mancata indicazione di alcune sottovoci nello schema di conto economico adottato, ma sottolinea come i relativi dati fossero presenti nel documento, e precisamente alle pagine 96 e 97 della nota integrativa; quanto allo stato patrimoniale consolidato, l'indicazione di dati complessivi, carente di alcune disaggregazioni, era dovuta alla presenza di controllate estere che redigono bilanci secondo schemi diversi da quelli comunitari e dunque difficilmente comparabili nella presentazione disaggregata. (...)

Motivi della decisione

Il nucleo della decisione della presente causa riguarda le modalità di valutazione della crisi in essere per la società convenuta nell'esercizio 2005 che, successivamente e anche in corso di causa, ha avuto una evoluzione che consente oggi di ritenere superata buona parte dei dubbi e delle incertezze la cui valutazione costituisce motivo di doglianza da parte della Consob.

In effetti, ciò che lamentava la Consob era che fosse stato dato per presupposto nella formula-

zione del bilancio che la società I V. del V. s.p.a. avrebbe continuato ad operare nella cosiddetta continuità aziendale.

È un dato acquisito oramai che questa continuità aziendale ci sia stata, che il paventato rientro immediato dai fidi non sia stato richiesto dalle banche e che la società abbia concretizzato delle plusvalenze che al momento della redazione del bilancio erano soltanto previste, plusvalenze che hanno consentito la realizzazione di quegli utili che hanno determinato una tassazione che ha potuto essere compensata con le imposte anticipate all'Erario, che dunque non sono rimaste un costo. Anche la questione della recuperabilità delle perdite fiscali ha quindi potuto trovare, nel tempo successivo al bilancio, un esito conforme a quello previsto.

I fatti allegati nella comparsa di risposta devono ritenersi pacifici poiché l'attrice non ha ritenuto di dovervi ribattere ma ha presentato istanza di fissazione: in effetti l'odierna richiesta della Consob è di dichiarare la nullità del bilancio della società I V. del V. s.p.a. non già per non essersi avverate le previsioni contenute nel bilancio al 31 ottobre 2005, ma perché, basandosi sui dati allora in possesso degli amministratori, i dati contabili avrebbero dovuto essere diversamente presentati ai soci e, conseguentemente, al mercato di Borsa.

Il tema del decidere è dunque come debba coniugarsi l'obbligo di chiarezza e verità con quello di prudenza nella valutazione dei dati contabili; è evidente che alcuni fatti importanti per la presentazione dei dati contabili, quale è il caso della continuità aziendale, sono futuri e incerti per chi redige il bilancio, ragion per cui si tratta inevitabilmente di previsioni.

L'art. 2423-bis, n. 1, cod. civ. stabilisce il criterio della valutazione secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, per cui, essendosi, poi, nei fatti verificata questa prosecuzione già sotto il profilo normativo, deve rilevarsi che non appare criticabile la scelta effettuata dagli amministratori.

Quanto alla prudenza stabilita dalla medesima norma, deve rilevarsi come si tratti di un corol-

lario del principio di verità, che vale, quando questa dipenda da apprezzamenti, ad ancorare al caso concreto il metro di valutazione. La lettura del principio di prudenza data dalla parte attrice è invece quella per cui sarebbe dovuta anche “a posteriori” la valutazione di minor valore e comunque più pessimistica, per tutelare la società da eventuali crisi.

Una siffatta interpretazione è da respingersi, perché potrebbe portare a bilanci inveritieri, come sarebbe nel caso di specie se si correggessero al ribasso i dati del 2005 per poi constatare nel 2006 che le cose sono andate assai meglio delle pessimistiche previsioni.

Non è dovuta la valutazione in via astratta più pessimistica, ma la più “prudente”, vale a dire quella che meglio si attagli al caso pratico e che tenga conto di tutti i fatti concreti utili alla valutazione prognostica: in tal senso l’obbligo di prudenza - la retta norma dell’azione, secondo Tommaso d’Aquino: «*Ad prudentiam pertinet non solum consideratio rationis sed applicatio ad opus: quae est finis practicae rationis*» - non è altro che l’esplicitazione dell’obbligo di verità applicato ai casi in cui sia necessario un giudizio prospettico e non soltanto storico dei fatti economici rilevanti, nella redazione del bilancio.

In altre parole, nel caso di specie poteva essere “imprudente” anche la valutazione più pessimistica se non adeguata alle previsioni attendibili, poiché non va confusa la prudenza con la timidezza o la paura.

Se dunque il criterio di prudenza non impone di dimensionare al minimo i valori di bilancio, ma semplicemente di applicare ragionevolmente ai fatti concreti i criteri di stima, occorre dire che “a posteriori” non appare certo censurabile l’operato degli amministratori, poiché non è controverso che la continuità aziendale si sia concretizzata e così pure siano state realizzate quelle riserve implicite costituite dalla presenza in bilancio di immobili, villaggi turistici, valutati per somme inferiori al loro reale valore: la successiva vendita ha consentito di evidenziare questi valori che “prudentemente”, ma non esa-

geratamente, erano state considerate dagli amministratori.

L’osservazione di parte attrice per cui ciò potrebbe comportare un ridimensionamento della attività non coglie nel segno, posto che i medesimi immobili potrebbero venire affittati e che comunque dalla crisi si può uscire anche tagliando alcuni rami, quando improduttivi.

Forse queste stesse valutazioni erano quelle che avevano consigliato alle banche di non richiedere immediatamente il rientro dai fidi e forse le medesime valutazioni hanno portato alla copertura dell’aumento di capitale deliberato nel 2006, con l’ingresso nel capitale di investitori istituzionali.

Vi è peraltro, in capo agli amministratori, anche un obbligo di aggiornare ai fatti sopravvenuti le indicazioni dei bilanci, che si desume dall’obbligo di enunciare in assemblea i fatti sopravvenuti al termine di chiusura dell’esercizio che possono avere ricadute economiche sulla società: sotto questo profilo non può certo censurarsi il fatto, lamentato da parte attrice, che non fosse indicato il debito per la penale che avrebbe potuto richiedere L.R. s.p.a. posto che già nel marzo 2006 era in fase di definizione un accordo, poi perfezionato, che faceva intravedere un positivo esito della questione, per cui in realtà il fatto di non aver previsto il debito per una ingente penale non può ritenersi aver generato vizi del bilancio.

Per quanto riguarda il credito verso V.E., che si è rivelato inesigibile, si deve considerare che la sua svalutazione è avvenuta nell’esercizio 2005-2006 e che quindi si tratterebbe soltanto di un ritardo di sei mesi nel considerare questa possibilità di inadempimento: la questione si risolve dunque nello stabilire se sia stato tempestivo o meno il momento della svalutazione, e poiché gli amministratori godono pur sempre di una certa discrezionalità non pare che di questa abbiano usato in maniera scorretta, tenuto anche conto che ad oggi risultano da incassare soltanto 200.000 euro di quel credito, che è stato in gran parte saldato.

Infine, sul bilancio consolidato: va, in primo luogo, rilevato che si tratta di un documento

sottoposto all'assemblea, ma non approvato direttamente da questa.

In secondo luogo, deve osservarsi che la mancanza di alcuni dati sui risultati economici delle partecipazioni in società estere, *rectius* la loro mancata disaggregazione, è dovuta al fatto che in alcuni Paesi, nei quali vi sono società controllate di I V. del V. lo schema di bilancio ivi in vigore non prevede queste disaggregazioni, per cui appare inesigibile da parte degli amministratori la condotta di riportare dei dati non in loro possesso: misura opportuna potrebbe essere quella di armonizzare comunque gli schemi

di bilancio delle controllate in modo da ovviare all'inconveniente, ma certo non può ritenersi vizio della delibera di approvazione del bilancio una siffatta omissione.

Così pure non può costituire vizio della delibera di approvazione del bilancio la mancata indicazione, nello schema del conto economico consolidato, delle sottovoci di cui all'art. 2425, commi 9, 10 e 16, posto che questi dati sono comunque indicati nella nota integrativa alle pagine 96, 97 e 99.

In definitiva l'impugnativa va rigettata e la ricorrente condannata al pagamento delle spese.

IL COMMENTO

Pierpaolo Galimi

dottore commercialista

Oggetto della controversia esaminata dai Giudici milanesi è la delibera di approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato di una s.p.a. per l'anno 2005, impugnata dalla Consob che denuncia la non corretta rappresentazione da parte degli amministratori dei dati contabili da cui scaturirebbe la violazione del diritto di informazione dei soci e del mercato. In particolare, le doglianze che sono state evidenziate nel corso del giudizio hanno avuto per oggetto l'illegittima opposizione di poste attive nel bilancio, in particolare quelle per il recupero di imposte anticipate e in generale quelle legate alla continuità aziendale, che sarebbe stata acquisita dagli amministratori quale presupposto nella formalizzazione del bilancio contestato in una fase in cui era ancora incerto se la società avrebbe potuto continuare ad operare. Inoltre, viene censurata dalla Consob la valutazione di un credito verso una società controllata, credito già parzialmente non onorato al momento della presentazione del bilancio e che conseguentemente sarebbe stato da svalutarsi. Infine, la parte attrice censura lo schema di

bilancio consolidato presentato, considerato non rispondente allo schema di legge.

La posizione del Tribunale di Milano

Nella risoluzione della controversia viene innanzi tutto in rilievo la tematica relativa alla compenetrazione degli obblighi di chiarezza e verità nella redazione del bilancio con quello di prudenza nella valutazione dei dati contabili, previsti all'art. 2423-bis, n. 1, cod. civ., rispetto ai quali nella fattispecie concreta assume rilevanza centrale la continuità aziendale, evento futuro e incerto che può essere oggetto di una sola valutazione prognostica. Il Tribunale meneghino ritiene che non sia dovuta dagli amministratori la valutazione più pessimistica, come sostenuto nella lettura della parte attrice, bensì quella più prudente che meglio si presti al caso pratico e che tenga conto di tutti i fatti utili alla valutazione prognostica. Il criterio di prudenza non impone dunque agli amministratori di dimensionare al minimo i valori di bilancio, ma di applicare ai fatti concreti i criteri di stima. Alla luce di queste considerazioni e del fatto che la continuità aziendale si sia concretizzata, il comporta-

mento degli amministratori della società convenuta non appare censurabile.

Quanto alla valutazione del credito inesigibile è opinione dei Giudici milanesi che la questione sul punto si risolva nello stabilire se sia stato tempestivo o meno il momento della svalutazione, e poiché gli amministratori godono sempre di una certa discrezionalità è opinione dell'autorità giudicante che questa non sia stata usata nel caso di specie in modo scorretto, anche alla luce del fatto che il credito è stato successivamente in gran parte saldato.

Per quanto concerne infine lo schema di bilancio consolidato, il Tribunale milanese fa rilevare come si tratti di documento sottoposto all'assemblea, ma sottratto all'approvazione di quest'ultima. Inoltre, la mancata disaggregazione di alcuni dati relativi ai risultati economici delle partecipazioni in società estere lamentata dalla Consob è dovuta al fatto che in alcuni Paesi lo schema di bilancio non prevede queste disaggregazioni, per cui appare inesigibile dagli amministratori che essi riportino dati non in loro possesso.

Principi di chiarezza e verità del bilancio di esercizio

Funzione basilare del bilancio di esercizio è quella di assicurare ai soci e ai terzi l'effettiva, chiara e corretta informazione sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale della società e sul risultato economico.

Con il D.Lgs n. 127/1991 il legislatore nazionale ha recepito la IV direttiva Cee disponendo all'art. 2423 cod. civ. che il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.

La chiarezza di bilancio è da riferirsi in particolare agli elementi strutturali del documento contabile, mentre i postulati di correttezza e veridicità rappresentano aspetti sostanziali e valutativi delle singole poste contabili. Inol-

tre, la chiarezza nel bilancio di esercizio viene considerata sia con riferimento alle singole poste di cui esso si compone, sia nella sua unitarietà e ciò in quanto il bilancio deve essere agevolmente percepibile ed esprimere in modo chiaro ed univoco la situazione economica e patrimoniale della società.

Per quanto concerne gli schemi strutturali del bilancio disciplinati dagli artt. 2424 e 2425 cod. civ., il legislatore, all'art. 2423-ter cod. civ., ribadisce che tali formalismi strutturali utilizzati per la riclassificazione delle poste di bilancio, nel caso in cui non garantiscano la chiarezza del bilancio, possono essere modificabili, se lo esige il postulato della chiarezza.

Il principio di chiarezza non è affatto subordinato a quello di correttezza e veridicità, ma è dotato di autonoma valenza, essendo obiettivo fondamentale del legislatore garantire non solo la veridicità e correttezza dei risultati contabili, ma anche la più ampia trasparenza dei dati di bilancio che a quei risultati conducono⁽¹⁾.

È da sottolineare che, se un bilancio di esercizio può essere attendibile e/o veritiero, tuttavia non può essere mai "vero". La dottrina ha da sempre ribadito che a proposito del bilancio di esercizio non è possibile utilizzare il termine verità, ma si debba piuttosto fare riferimento al concetto di veridicità, in quanto il bilancio di esercizio accoglie valori sia oggettivi che soggettivi, individuando congetture e stime di poste contabili non quantificabili in modo preciso e univoco.

Tuttavia, si richiede che le stime e congetture, utilizzate nella redazione del documento contabile in questione, debbano eseguire una certa soggettività razionale, vale a dire essere il risultato di un sistemato e rigido processo logico-applicativo⁽²⁾.

Da questo punto di vista è opinione consolidata quella secondo cui la veridicità di bilancio, e quindi il principio di verità, venga rispettata quando sia applicata un'attenta re-

(1) Cass., Sez. XI civ., 21 febbraio 2000, n. 27, in *Giur comm.*, 2000, II, pag. 73.

(2) *Giunta, Pisani*, Il bilancio, Milano, pag. 37.

dazione del documento contabile, in particolare nel procedimento di valutazione adottato nella stesura del bilancio stesso, dove eventuali errori trovano il loro limite nel concetto di rilevanza, vale a dire non devono produrre effetti rilevanti sui dati di bilancio e in particolare sul loro significato.

Redazione del bilancio alla luce dei criteri di valutazione e dei principi contabili nazionali e internazionali

Il bilancio di esercizio che viene presentato all'assemblea delle società di capitali non è ancora un atto giuridico in quanto diviene tale attraverso l'approvazione assembleare; la condizione di chiarezza è condizione imposta dal legislatore al bilancio di esercizio redatto dall'organo amministrativo, non al bilancio approvato.

C'è in dottrina chi ha sostenuto che per chiarezza non si intende che il bilancio possa essere letto da qualunque soggetto, ma che tale documento deve poter essere recepito con semplicità da persone con media cultura contabile⁽³⁾.

Di conseguenza, eventuali errori e omissioni influenti non possono condurre alla dichiarazione di nullità del bilancio in quanto non ledono il diritto all'informativa riconosciuto ai terzi e ai soci, in quanto non viene alterata in modo significativo la percezione quantitativa e qualitativa della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società cui il bilancio si riferisce. Il legislatore enuclea all'art. 2426 cod. civ. alcuni criteri guida generali aventi per finalità la garanzia di una redazione del bilancio quanto più corretta, chiara e veritiera possibile, criteri che essendo ancora troppo generici vengono integrati a livello applicativo da una fonte ben più analitica e strutturata, i cosiddetti principi contabili nazionali, i quali pur non dotati di valenza giuridica, rappresentano strumenti di necessaria

integrazione della normativa giuridica in tema di bilancio di esercizio.

I principi di redazione del bilancio consistono in principi tecnico-ragionieristici, ossia regole e convenzioni che sono il risultato di studi tecnici da parte della dottrina ragionieristica in merito alla idoneità di specifici criteri di rappresentazione delle operazioni della gestione aziendale con il fine di rappresentare il risultato economico e la situazione patrimoniale di un'impresa. Come abbiamo già accennato, i principi contabili non sono norme giuridiche e di conseguenza possono essere utilizzati e considerati corretti dal redattore del bilancio, solo nell'ipotesi in cui risultino conformi ai criteri guida dettati dalle norme di legge. Per tale ragione, dall'eventuale divergenza tra norma giuridica e principio contabile è evidente che si conferirà prevalenza alla disposizione civilistica in quanto solo quest'ultima è fonte di diritto.

Oltre ai principi contabili nazionali vi sono anche i principi contabili internazionali, c.d. Ias/Ifrs, applicabili per la redazione del bilancio consolidato e del bilancio di esercizio di particolari categorie di imprese indicate nel D.Lgs. n. 38/2005.

Tali principi contabili, a differenza di quelli nazionali di cui si è detto prima, oltre ad integrare la normativa, individuano anche un nucleo di principi obbligatori nella redazione del bilancio.

Ad essi, differentemente dai principi nazionali, si riconosce anche una minima valenza giuridica, in quanto devono essere obbligatoriamente osservati e applicati nella redazione del bilancio, in quanto svolgono un ruolo di integrazione obbligatoria per legge.

Per quanto riguarda i principi di chiarezza e di verità del bilancio, analizzando attentamente i *framework* dei principi contabili internazionali, si evince che, al fine del rispetto del principio della chiarezza, qualità essenziale dell'informativa di bilancio è che essa sia prontamen-

(3) Quatraro, D'Amora, Il bilancio di esercizio e consolidato. Problematiche civilistiche, penali e tributarie, vol. I, pag. 22.

te comprensibile dagli utilizzatori, ma allo stesso tempo si presume che gli utilizzatori abbiano una ragionevole conoscenza degli aspetti contabili e la volontà di esaminare l'informazione con normale diligenza⁽⁴⁾.

I principi Ias prescrivono che l'informazione espressa nel bilancio deve avere, quali caratteristiche qualitative connotanti la comprensibilità, la significatività, l'attendibilità, la comparabilità, in modo tale che sia possibile offrire un quadro chiaro e fedele della situazione patrimoniale, del risultato economico e delle variazioni strutturali e finanziarie dell'impresa.

L'applicazione di tali principi, tuttavia, essendo altamente difficoltoso l'obiettivo della piena attendibilità dell'informazione contabile, è sempre sostenuta dal principio della prevalenza della sostanza sulla forma, in particolare nella redazione del bilancio considerata nella sua unitarietà, così che nella redazione del bilancio devono essere esposte solo quelle informazioni che hanno un effetto significativo sui dati di bilancio o sul processo decisionale dei destinatari.

Per quanto riguarda il principio di verità, per essere utile un'informazione deve essere anche attendibile, vale a dire che deve rappresentare fedelmente le operazioni contabili gestionali.

Diverse sono le divergenze tra principi contabili Ias e principi contabili nazionali, in quanto i primi interpretano il bilancio in chiave dinamica, sottolineando la capacità revisionale, e considerano il risultato di esercizio un indicatore della *performance* aziendale per stimare la capacità dell'azienda di generare utili futuri, al contrario, i principi contabili nazionali, basati sulle valutazioni, sono fondati sull'iscrizione in bilancio delle attività al loro costo storico in un'ottica prudenziale, a differenza degli Ias che propendono per una valutazione al *fair value* (valore di mercato).

Invalidità del bilancio di esercizio per mancanza di chiarezza e verità

Per quanto riguarda l'invalidità delle deliberazioni assembleari delle s.p.a. in linea generale è prevista quale regola la annullabilità della delibera, mentre l'art. 2379 cod. civ. disciplina specifiche causa di nullità.

In particolare, la violazione dei principi di chiarezza e verità nella redazione del bilancio di esercizio, previsti all'art. 2423 cod. civ., o anche di uno solo di essi⁽⁵⁾, essendo gli stessi valori autonomi e di pari peso giuridico, comporta la nullità della delibera di approvazione e illiceità del bilancio stesso. L'art. 2434-bis cod. civ. prevede che l'azione prevista dall'art. 2379 cod. civ. nei confronti della delibera di approvazione di un bilancio non chiaro e non veritiero non può essere più azionata dopo che sia stato approvato il bilancio dell'esercizio successivo. Inizialmente si pensava che dalla declaratoria di nullità di un bilancio derivasse in capo agli amministratori l'obbligo di riformulare tutti i bilanci successivi che ne replicassero la nullità; a tale opinione si contrapponeva quella di coloro che ritenevano che l'obbligo riguardasse solo l'ultimo bilancio approvato⁽⁶⁾. Quest'ultima è infine prevalsa: difatti, con l'introduzione dell'art. 2434-bis, ult. comma, cod. civ., il legislatore ha statuito che a seguito di una pronuncia che dichiara l'invalidità del bilancio gli amministratori sono obbligati a intervenire esclusivamente sul bilancio dell'esercizio nel corso del quale la pronuncia ha avuto luogo. Per le impugnazioni avviate prima della riforma societaria occorrerà valutare caso per caso le decisioni assunte dall'organo giudicante, e in particolare tenere conto delle informazioni fornite dalle singole sen-

(4) Per framework dei principi contabili internazionali (Ias) intendiamo l'insieme di regole generali per la corretta interpretazione dei relativi principi.

(5) Cass., Sez. I civ., 7 marzo 2006, n. 4874, in Giust. civ. Mass., 2006, pag. 3.

(6) Corrado, «Invalidità delle deliberazioni di approvazione del bilancio», in AA.VV., Obbligazioni-Bilancio, a cura di M. Notari e L.A. Bianchi, Commentario alla riforma delle società, diretto da P. Marchetti, L.A. Bianchi, F. Grezzi, e M. Notari, pag. 680 e segg.

tenze che potrebbero prevedere anche il rifacimento di tutti i bilanci successivi.

Di recente la Suprema Corte ha statuito che il bilancio di esercizio acquista esistenza giuridica con l'approvazione dell'assemblea e, quindi, il documento contabile presentato dagli amministratori della società ha il carattere di mero progetto tale che lo stesso organo di controllo ha il potere di rivedere e correggere lo stesso⁽⁷⁾. Per quanto concerne invece il mancato rispetto degli artt. 2424 e 2425 cod. civ., aventi ad oggetto le regole di riclassificazione del bilancio di esercizio, si considera non rispettato il principio di chiarezza quando esso sia tale da non consentire ai soci e ai terzi la percezione esatta della consistenza patrimoniale ed economica della società.

Si evidenzia a tal punto che può considerarsi violato il principio di chiarezza anche quando non ne sia derivata un'alterazione del risultato dell'esercizio, ma la rappresentazione contabile non fornisce ai destinatari del bilancio stesso un'esatta informazione della situazione economica e finanziaria della società⁽⁸⁾.

Vengono considerati determinanti quegli errori commessi nella redazione del bilancio che siano così rilevanti da rendere inattendibili i bilanci medesimi, oppure abbiano arrecato un pregiudizio a coloro che abbiano interesse al bilancio di impresa. Il disposto dell'art. 2377, estendibile anche alle ipotesi di nullità, comporta che, una volta pronunciata l'invalidità di una delibera di approvazione del bilancio, gli amministratori debbano prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità: essi hanno dunque non solo l'obbligo di redigere un nuovo bilancio ma anche di adottare tutte le correzioni necessarie ai bilanci successivi.

La società potrebbe evitare la dichiarazione di nullità della deliberazione impugnata predisponendo un nuovo bilancio che recepisca le osservazioni denunciate dall'impugnante. A tale conclusione si perviene operando un'estensione analogica all'ipotesi di nullità del disposto dell'art. 2377 cod. civ., in cui si dispone che non possa esservi annullamento se la deliberazione impugnata sia sostituita con altra presa in conformità alla legge o dell'atto costitutivo.

Chiarezza e verità nel bilancio consolidato

L'art. 41 D.Lgs. n. 127/1991 prevede espressamente che l'assemblea approvi il bilancio di esercizio, non quello consolidato; esso dunque, pur essendo inserito nel procedimento di formazione del bilancio di esercizio, non deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea. È chiaro tuttavia che esso, in quanto atto degli amministratori, possa essere fatto oggetto di previsione statutaria o comunque sottoposto all'approvazione dei soci per iniziativa degli amministratori stessi, la cui responsabilità non verrebbe comunque meno, in quanto la volontà espressa dall'assemblea in tale ipotesi avrebbe natura di parere non vincolante⁽⁹⁾.

Durante i 15 giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio e finché questo non sia approvato dai soci, la copia del bilancio consolidato, unitamente alle relazioni richieste dalla legge, deve restare depositata in modo tale che i soci possano prenderne visione⁽¹⁰⁾.

Grava sugli amministratori l'obbligo di redigere il bilancio in modo conforme alla legge; la violazione di tale dovere concretizza dunque una inosservanza della legge e dello statuto.

(7) Cass., Sez. I civ., 5 giugno 2003, n. 8989, in Giust. civ. Mass., 2003, 6.

(8) Cass. 24 dicembre 2004, n. 23976. Deve, pertanto, riconoscersi sussistente l'interesse del socio ad agire per l'impugnativa della detta delibera quando egli possa essere indotto in errore dall'inesatta informazione fornita sulla consistenza patrimoniale e sull'efficienza economica della società, ovvero quando, per l'alterazione o incompletezza dell'esposizione dei dati, derivi o possa derivare un pregiudizio economico circa il valore della sua partecipazione.

(9) Fortunato, «Il procedimento di formazione», in I gruppi di società, Milano, 1996, 1295.

(10) Trib. Milano 17 gennaio 2007, «Bilancio di esercizio e bilancio consolidato: violazione del principio di chiarezza, effetti e rimedi», con nota di Balzarini, in Le società n. 12/2007, pag. 1498.

L'art. 157 Tuf ha previsto un'azione di accertamento della conformità del bilancio consolidato alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione. Tale azione ha causa solo dai vizi di contenuto e inerisce unicamente ai bilanci consolidati delle società negoziate sui mercati regolamentati. Tale azione di accertamento ha come scopo quello di accertare la conformità del bilancio consolidato ai criteri che ne regolano la redazione, può pertanto essere accostata alle azioni di nullità nonostante in questo caso non esista una deliberazione assembleare da impugnare⁽¹¹⁾.

Il bilancio consolidato assolve ad una funzione informativa complementare rispetto a quella desumibile dal bilancio della capogruppo e soltanto in casi particolari esso può condizionare la comprensione e dunque il giudizio su tale bilancio. Le irregolarità del primo si trasmettono al secondo determinando l'eventuale invalidità della delibera di approvazione del bilancio di esercizio, solo quando errori od omissioni nella redazione del bilancio consolidato possano pregiudicare la chiarezza e la veridicità del bilancio di esercizio, per quanto possa esserne difficile la prova⁽¹²⁾.

Considerazioni conclusive

L'art. 2423 cod. civ. sancisce quali criteri guida nella redazione del bilancio i principi di chiarezza, correttezza e veridicità. Il principio di chiarezza è da intendersi come trasparenza dei dati di bilancio; essi devono essere agevolmente percepibili ed esprimere in modo chiaro e univoco la situazione economica e patrimoniale della società.

Vi è una differenza tra il principio di chiarezza - che è da riferirsi in particolare agli elementi strutturali del documento contabile - e i postulati di correttezza e veridicità: essi rappresentano, infatti, aspetti sostanziali e valutativi delle singole poste contabili.

In particolare, attengono alla concreta declinazione del principio di veridicità quelle congetture e stime necessarie per la valutazione di poste contabili non quantificabili in modo preciso e univoco che rappresentano valori soggettivi che comunque il bilancio deve accogliere, accanto ad altri valori oggettivi: essi devono comunque essere il risultato di un sistemato e rigido processo logico-applicativo di carattere razionale. Occorre sottolineare come il principio di chiarezza non sia affatto subordinato a quello di correttezza e veridicità, ma sia dotato di autonoma valenza; in quest'ottica diviene allora di fondamentale importanza chiarire in quali modalità questi aspetti si compenetrino nella pratica. È quanto si evidenzia nella controversia oggetto della sentenza analizzata, nella risoluzione della quale la tematica di maggiore rilievo è quella relativa a come debba intendersi la compenetrazione degli obblighi di chiarezza e verità nella redazione del bilancio con il principio di prudenza nella valutazione dei dati contabili, previsto all'art. 2423-bis, n. 1, cod. civ. Rispetto ad esso assume rilevanza determinante l'analisi di eventi futuri e incerti che debbono essere oggetto di una valutazione che può avere solo carattere prognostico. La posizione del Tribunale meneghino è nel senso di ritenere che questa valutazione, dovuta dagli amministratori sotto la loro personale responsabilità, non debba essere la più pessimistica, come pure è possibile sostenere, bensì quella più prudente, nel senso di quella che meglio si presti al caso pratico e che tenga conto di tutti i fatti utili alla valutazione prognostica. Nella lettura fornita dai Giudici milanesi il criterio di prudenza non impone dunque agli amministratori di dimensionare al minimo i valori di bilancio, ma di applicare ai fatti concreti criteri di stima razionali che inquadrino risultati plausibili. ■■■

(11) *Irrera*, «I vizi e le sanzioni», in *Il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato*, in *Trattato di dir. privato*, Torino, 2002, pag. 440 e segg.

(12) *L.A. Bianchi*, «Il bilancio consolidato nella prospettiva dell'azionista», in *Il bilancio consolidato nella prospettiva dell'azionista*, Milano, 1997, pag. 11 e segg.